

STATUTO

CAPO I

Denominazione e scopi

Art. 1. E' costituita l'Associazione denominata "SOCIETÀ DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE. IN VALSESIA" - ONLUS, derivante dalla fusione, tra

la "SOCIETÀ DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO IN VALSESIA, (costituita il 4 settembre 1831, con statuto approvato con atto sovrano del 3 giugno 1833)

e la "SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI MONUMENTI IN VALSESIA" (costituita in data 24 settembre 1875, eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 22 aprile 1915, ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Vercelli al n. 8 del Registro Generale, parte 1^, e al n. 7 del Registro analitico).

L'Associazione ha sede in Varallo, Palazzo dei Musei, Via Pio Franzani n.2, e ha durata illimitata.

L'associazione è apertica non ha fini, neanche indiretti, di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell'arte, e della formazione nel campo della cultura artistica, storica e naturalistica.

Art. 2. Scopi primari e fondamentali dell'Associazione sono:

- a) l'approfondimento conoscitivo scientifico dei Beni Culturali, Artistici, Storici, Ambientali e Tradizionali sul territorio della Valsesia, in quanto inalienabile patrimonio della Comunità Valsesiana;
- b) la cura della loro integrità, tutela, recupero sarà attuata nell'ambito delle normative statali e regionali, in collaborazione con lo Stato, la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, il Comune di Varallo e gli altri Comuni Valsesiani.;
- c) la loro valorizzazione. Tale valorizzazione dovrà essere attuata tramite un'opera di sensibilizzazione della popolazione e la diffusione, anche internazionale, della conoscenza del patrimonio culturale Valsesiano.
- d) la prestazione, a giovani, che intendano impegnarsi con costanza e serietà, di un corredo di conoscenze teoriche e pratiche nell'ambito delle arti applicate e delle professioni di carattere artistico e artigianale.

Tale ultimo scopo si è attuato e si attua tuttora con la scuola di Arte Applicata risultante dalla fusione della Scuola di Disegno, istituita nel 1778, con la Scuola Laboratorio Barolo istituita nel 1835.

L'attuale Scuola potrà istituire altre sezioni o corsi secondo le richieste dei tempi e in correlazione con i mezzi economici dell'Associazione;

- e) la diffusione della cultura naturalistica con particolare riferimento al mondo della scuola, e contribuire alla conoscenza della Valsesia nei suoi vari aspetti naturali e ambientali, Questo scopo si attua con il supporto del Museo di Storia Naturale "Pietro Calderini", sorto nel 1865;
- f) l'assunzione e lo sviluppo di iniziative di carattere culturale avvalendosi del suo cospicuo patrimonio artistico, storico bibliografico e archeologico.

Art. 3. Scopi specifici della "SOCIETÀ DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE." sono:

- a) l'ulteriore incremento del suo patrimonio museale, archivistico, bibliotecario;
- b) l'indirizzo scientifico generale riguardante i problemi di catalogazione e di organizzazione museale;
- c) l'organizzazione di manifestazioni culturali, soprattutto espositive, riguardanti l'arte e la cultura valsesiana;
- d) la conservazione ed il potenziamento della scuola di Arte Applicata;

Art. 4. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

CAPO II

Soci

Art. 5. L'Associazione si compone di Soci

- a) ordinari
- b) sostenitori
- c) benefattori
- d) vitalizi
- e) onorari

Sono soci vitalizi coloro che risultavano soci vitalizi in una delle due società prima della fusione.

Sono soci onorari coloro che siano dichiarati tali per proclamazione fatta dall'assemblea per avere acquisito particolari meriti nel favorire comunque la realizzazione degli scopi della Associazione: tali soci sono esonerati dalla corresponsione delle quote annuali.

Tutti i soci delle diverse categorie hanno gli stessi diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con la quota associativa annuale.

Il numero dei soci è illimitato. Vi possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni dietro presentazione di una domanda in carta semplice indirizzata al Presidente dell'Associazione con l'impegno di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali e degli eventuali regolamenti.

Possono inoltre essere Soci i Comuni e gli altri Enti e Società che faranno istanza nei modi sopra indicati.

Sono soci di diritto il Comune di Varallo, la Comunità Montana Valsesia, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli.

Art. 6. L'ammissione a Socio per le categorie a), b), c) dell'art. 5 viene deliberata dal Consiglio Direttivo che potrà accogliere o respingere le domande di ammissione senza obbligo di motivazione.

La misura delle quote annuali dovute da dette categorie di soci, viene di anno in anno fissata dal Consiglio Direttivo. Per i soci di tali tre categorie, l'impegno di appartenenza alla Associazione, e quindi della corresponsione delle relative quote, è tacitamente rinnovato di anno in anno qualora entro il 31 dicembre non siano pervenute al Presidente dell'Associazione le dimissioni.

Art. 7. Possono inoltre aderire all'Associazione, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, quali simpatizzanti, anche persone di età inferiore ai 18 anni che intendano partecipare alle iniziative e collaborare all'attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.

I simpatizzanti non hanno diritto di voto in assemblea né possono assumere cariche sociali.

Art. 8. I Comuni e gli altri Enti che si iscriveranno fra i soci parteciperanno alle assemblee generali per mezzo di un loro rappresentante munito di delega.

Art. 9. I soci sono tenuti

- a) al versamento delle quote annuali e delle eventuali integrazioni di quest' ultime che venissero deliberate dal consiglio;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10. Perderanno la qualifica di socio, su decisione del Consiglio Direttivo, coloro che:

- a) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo.

Saranno radiati i Soci che in qualunque modo arrechino danni materiali o morali all'Associazione, con effetto dalla decisione del Consiglio Direttivo da prendersi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti

CAPO III

Organi

Art 11. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) l'assemblea
- c) il Collegio dei revisori

Consiglio Direttivo

Art. 12. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti tra i soci dell'Assemblea e da tre membri di diritto nominati rispettivamente dal Comune di Varallo, dalla Comunità Montana Valsesia e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli.

Può far parte del consiglio, su delibera dello stesso, un membro rappresentante, di quell'Ente pubblico o privato, Fondazione o Associazione che concorra concretamente, anche finanziariamente, al conseguimento degli scopi sociali.

Non possono ricoprire la carica di consiglieri coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle leggi vigenti e coloro che risultino dipendenti dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione salvo quelli spettanti per legge all'assemblea.

Il consiglio è validamente costituito quando raggiunge la presenza della metà più uno dei consiglieri, per l'ordinaria amministrazione, e dei 2/3 per la straordinaria amministrazione. Il Consiglio delibera con la maggioranza semplice, per l'ordinaria amministrazione, e dei 2/3 per la straordinaria amministrazione.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito:

- il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti sia dei terzi che dei soci, presiede il Consiglio, l'assemblea e ne promuove l'attività;
- su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti ed eventualmente un tesoriere scelti tra i membri del Consiglio.

Funge da segretario il Direttore-Conservatore dei musei, ed in caso di sua assenza un consigliere nominato dal Presidente.

Il segretario, se non facente parte del consiglio, non ha diritto di voto.

Ai Consiglieri non competono emolumenti di sorta.

Art. 14. Nel caso venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei suoi membri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione scegliendoli in primo luogo tra i soci non eletti secondo il criterio del maggior numero di voti ottenuti in sede di elezione del Consiglio e, in mancanza, tra gli altri Soci.

Il Consigliere così cooptato resterà in carica soltanto per il tempo che vi sarebbe rimasto il membro surrogato.

Ai fini di cui all'art. 2 del presente Statuto, alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà essere invitato a partecipare con carattere consultivo un rappresentante degli organi decentrati del Ministero dei Beni Culturali.

Art.15. Il Consiglio Direttivo provvederà a:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redigere i bilanci;
 - deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la radiazione dei soci;
 - deliberare e fare eseguire tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare l'entità delle quote annuali, delle diverse categorie di soci, nonché delle eventuali integrazioni di dette quote.
 - redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- Le deliberazioni del consiglio dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Assemblea

Art.16. L'Assemblea dell'Associazione viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno nella sede sociale o anche altrove purché in Valsesia mediante avviso scritto da spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti che verranno trattati.

Nell'Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo presenterà il bilancio della sua gestione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno susseguente.

Art. 17. L'Assemblea è altresì convocata nei modi e nei termini indicati nell'art. 16, tutte e volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o un numero di soci non inferiore a venti.

In essa saranno discussi solamente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18. L'Assemblea:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale in quanto non demandate al Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche del presente statuto o di eventuali regolamenti.
- approva i regolamenti interni proposti dal consiglio

Art.19. Le Assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti.

Sono fatte salve le maggioranze previste dall'art 21 C.C. per lo scioglimento dell'Associazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.

Possono partecipare all'assemblea, ed avranno diritto di voto, solamente i soci in regola con i versamenti delle quote associative.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

Art. 20. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua mancanza dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Revisori dei Conti

Art. 21. Il controllo della contabilità e del Bilancio è demandato a un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

Tali revisori dureranno in carica per il periodo che durerà in carica il Consiglio Direttivo: ai Revisori non compete alcun emolumento.

Patrimonio Sociale

Art. 22. Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dall'introito delle quote sociali ordinarie e integrative;
- b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare e *musuale* di proprietà dell' Associazione e derivante dalla fusione delle due società, nonché dai relativi frutti;
- c) da eventuali elargizioni e donazioni nonché da contributi di Enti Pubblici e privati erogati a qualsiasi titolo;
- d) ogni altro bene, mobile ed immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;
- e) l'eventuale avanzo di gestione;
- f) l'associazione dovrà rispettare la destinazione e la finalità dei lasciti testamentari di cui hanno beneficiato le due società prima della fusione.

Art. 23. Le somme versate per quote annuali, quote di integrazione od oblazioni a qualsiasi titolo non sono rimborsabili in nessun caso.

A soci non compete diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, da compilarsi con i criteri previsti dalle norme civili in armonia con le disposizioni fiscali.

Gli avanzi di gestione saranno destinati alla riserva ordinaria e finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante l'esistenza dell'Associazione gli utili o avanzi di gestione non sono ripartibili tra i soci.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 25. Nel caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà trasferito al Comune di Varallo.

CAPO IV

Vigilanza sui Monumenti, le opere d'Arte e le bellezze naturali

Art. 26. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il conseguimento degli scopi di cui agli artt.2 e 3 potrà nominare persone di fiducia, con mandato di vigilare e riferire sopra la buona conservazione dei Monumenti, delle opere d'Arte e degli oggetti di interesse artistico, archeologico o storico e sopra la difesa e la tutela delle Bellezze naturali della Valsesia.

Disposizioni finali

Art. 27. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre leggi speciali in materia.